

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta municipale propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione.
2. Non sono soggetti all'imposta municipale propria gli immobili posseduti dal Comune, indipendentemente dalla loro destinazione.
3. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

### **Art. 2 – Base imponibile delle aree fabbricabili**

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base degli strumenti urbanistici generali vigenti per l'anno di imposizione. Non sono considerate fabbricabili le aree destinate a servizi o ad attrezzature pubbliche, le aree sottoposte a vincoli cimiteriali e a servitù militari, le aree pertinenziali di fabbricati e quelle sulle quali non è possibile costruire fabbricati classificabili nei gruppi catastali da A a D.
2. L'area è fabbricabile dal giorno dell'adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico generale, indipendentemente dai provvedimenti di approvazione e di attuazione.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
4. Non è tassabile come fabbricabile il terreno destinato all'attività agro-silvo-pastorale a cura del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto negli elenchi della previdenza agricola, salvo il caso di reale utilizzazione edificatoria. Quanto sopra non è applicabile ai contitolari privi di requisiti ed alle società di qualsiasi natura giuridica.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, dalla data di inizio e fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad

imposizione come fabbricato.

7 . Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, al solo fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, nella tabella A) allegata al presente regolamento sono determinati, per zone omogenee, i valori medi di stima delle aree fabbricabili. Non è preclusa l'attività di accertamento del Settore comunale competente in materia di imposta municipale propria qualora la base imponibile dichiarata dal contribuente, ancorché in linea con i valori di cui all'allegata tabella A), risulti inferiore a quella effettiva di mercato determinata ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992.

#### **Art. 3 – Immobili equiparati all'abitazione principale 1**

1. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze:

a) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

b) [ ]<sup>2</sup>

c) [ ]<sup>3 4</sup>

2. [ ]<sup>5</sup>

#### **Art. 4 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione adottata prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l'anno precedente.

#### **Art. 5 - Versamenti**

1. L'imposta municipale propria, in autotassazione, viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

2. Il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri. Si considerano, altresì, regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un ente diverso da quello competente, nel caso in cui venga data comunicazione dell'errore ad entrambi gli enti e sia possibile il recupero della somma stessa.

#### **Art. 6 - Importi minimi per versamenti e rimborsi**

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 18 novembre 2013

<sup>2</sup> Lettera abrogata con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 18 aprile 2016

<sup>3</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 dell'8 aprile 2014

<sup>4</sup> Lettera abrogata con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 18 aprile 2016

<sup>5</sup> Comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 18 aprile 2016

riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, è disposto l'esonero dal versamento qualora l'importo relativo per ogni anno di imposta non sia superiore a € 12,00

2. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede all'accertamento o alla riscossione coattiva.

3. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, quando l'importo da corrispondere sia al di sotto di € 12,00 per ogni anno di imposta.

#### **Art. 7 - Misura degli interessi**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

#### **Art. 8 - Rateizzazione dell'imposta**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al funzionario responsabile concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi dell'imposta municipale propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.

2. Per la rateizzazione del carico impositivo di cui al precedente comma 1, esso non può essere inferiore a una somma di € 100,00 eventualmente comprensiva di interessi e sanzioni.

3. La rateizzazione resta subordinata alla situazione di condizioni economiche disagiate del richiedente supportata da apposita documentazione.

4. La rateizzazione, di norma, non può comunque eccedere 12 rate mensili. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

5. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza delle rate non pagate.

6. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno. Nel caso in cui il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.

7. Viene determinato in € 25.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del debito oggetto di rateizzazione.

#### **Art. 9 - Attività di controllo**

1. Per il potenziamento dell'attività di controllo, il Settore comunale competente in materia di imposta municipale propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e

con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

2. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 504/1992.

3. La misura delle sanzioni è determinata in applicazione delle disposizioni del relativo regolamento comunale.

4. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.

#### **Art. 10 - Funzionario responsabile**

1. La Giunta designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'applicazione dell'imposta di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 11 - Modalità di notificazione**

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori, possono essere notificati mediante posta elettronica certificata e raccomandata A/R oltre che tramite il servizio dei messi comunali e tramite l'ufficiale giudiziario.

2. È altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo del Comune, che per qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, in seguito ad apposito corso di formazione e qualificazione, relativamente al quale hanno superato il relativo esame di idoneità.

3. Sono chiesti a rimborso al destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa applicabile in materia.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2012.

2. Per le annualità di imposta precedenti continuano ad applicarsi le norme relative all'imposta comunale sugli immobili vigenti in ciascuna delle suddette annualità.

3. È abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

**TABELLA A) ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

<b>Zona PGT</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Euro/mq</b>
A	Nucleo centrale storico e complessi edilizi di antica formazione	350,00
B1	Tessuto edilizio consolidato di recente formazione a destinazione prevalentemente residenziale	420,00
B2	Tessuto edilizio consolidato di recente formazione a destinazione prevalentemente residenziale	290,00
B3	Tessuto edilizio consolidato di recente formazione a destinazione prevalentemente residenziale	170,00
B4	Tessuto edilizio consolidato di recente formazione a destinazione prevalentemente residenziale	150,00
B5	Zone a destinazione produttiva di completamento	120,00
B6	Zone a destinazione terziario-commerciale e ricettiva	150,00
RU 1	Interventi di ristrutturazione urbanistica a destinazione prevalentemente residenziale	350,00
RU 2	Interventi di ristrutturazione urbanistica a destinazione prevalentemente residenziale	300,00
RU 3	Interventi di ristrutturazione urbanistica a destinazione prevalentemente residenziale	300,00
RU 4	Interventi di ristrutturazione urbanistica a destinazione prevalentemente residenziale	300,00
PII 1	Ambito di trasformazione soggetto a programma integrato d'intervento	400,00
PP 1	Ambito di trasformazione soggetto a piano particolareggiato (*)	75,00
Atp 1	Ambito di trasformazione destinato ad attività di produzione di beni e servizi	120,00
Atp 2	Aree di trasformazione inerenti attività produttive situate nel contesto urbano	120,00
Atp 3	Aree di trasformazione inerenti attività produttive situate nel contesto urbano	120,00
At 4a	Ambito di trasformazione a destinazione residenziale collocata a ridosso di interventi produttivi	150,00
At 4b	Ambito di trasformazione destinato ad attività di produzione di beni e servizi	120,00
Atp 5	Ambito di trasformazione destinato ad attività di produzione di beni e servizi	120,00
	Aree destinate ad attrezzature di interesse pubblico o generale e per servizi pubblici	75,00
	Verde agricolo a protezione del bordo urbano	15,00

(\*) Il valore indicato per la zona PP1 si applica fino all'avvio del piano particolareggiato di iniziativa pubblica